

## L'inizio e i contratti in corso

### L'entrata in vigore

Il Dm 232/2023, essendo un atto di natura normativa (che non si limita quindi a disposizioni di mero carattere amministrativo, che hanno efficacia immediata), è soggetto alla *vacatio legis* di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione. Lo stabilisce il principio generale fissato dall'articolo 10 delle preleggi (regio decreto 262/1942), su cui si è poi innestato anche il testo unico del Dpr 1092/1985 (articoli 7 e 15, comma 1, lettera d). Il Dm 232/2023 entrerà dunque in vigore sabato 16 marzo

### La disciplina transitoria

L'articolo 18 del Dm 232/2023 prevede che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, gli assicuratori debbano adeguare i contratti di assicurazione in conformità «ai requisiti minimi» previsti dal regolamento. Una formulazione che appare migliorabile in termini di

chiarezza. Per come è stata scritta, tale disposizione sembra riferirsi ai soli contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto e non invece ai contratti di nuova generazione, rispetto ai quali non si dovrebbe porre alcun problema di "adeguamento", ma di semplice conformità alla nuova impostazione regolamentare.

Rimane comunque da comprendere la sorte dei contratti assoggettati a tacito rinnovo.

L'adeguamento dei contratti in corso, riguardando anche i nuovi limiti di massimale, potrà condurre ad una rinegoziazione del premio che era stata originariamente stabilito.

Le polizze pluriennali aggiudicate nell'ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto, ma mai comunque oltre 24 mesi dall'entrata in vigore del Dm 232/2023